

IL DECRETO GSA

GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO ED IN EMERGENZA

(Decreto 2 Settembre 2021)

Entrata in vigore: 04.10.2022)

Il D.M. 2 Settembre 2021 prevede l'adozione di un vero e proprio Sistema di Gestione per la prevenzione incendi e la lotta antincendio composto da una organizzazione con ruoli, compiti, responsabilità e procedure ben definiti e documentati. Inoltre contiene tutte le nuove norme relative alla formazione e all'aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, con dettagliate prescrizioni circa durate e contenuti dei corsi, oltre che relativamente ai requisiti dei docenti abilitati a erogare tale formazione

Il decreto GSA stabilisce i criteri per la gestione **in esercizio** ed **in emergenza** della sicurezza antincendio e si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (nдр: cioè quelli destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o della unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Pertanto, restano esclusi i mezzi di trasporto, i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive, i pescherecci, i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale).

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili e per le attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al D. Lgs 105/2015, le disposizioni del D.M. 2 Settembre 2021 si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Le novità più rilevanti per le imprese:

Piano di emergenza

La predisposizione di un piano di emergenza è obbligatoria nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

- luoghi di lavoro che rientrano nell'*elenco delle attività sottoposte alle visite e ai controlli di prevenzione incendi* (allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel DVR.

Obblighi di formazione e informazione antincendio nei confronti di tutti i lavoratori

Informazione e formazione generale dei lavoratori:

È obbligo del datore di lavoro fornire **a tutti i lavoratori** un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nell'allegato I al D.M. 2 Settembre 2021. In sintesi, tutti i lavoratori dovranno essere informati e formati dal datore di lavoro su tutte le misure adottate in azienda per la prevenzione incendi, sulla lotta antincendio e sulle procedure corrette per l'evacuazione e la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro.

La informazione e la formazione antincendio sono state unificate in un unico punto. Rispetto al passato, quindi, la formazione antincendio non va somministrata solo ai lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro (quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera) e ai lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, ma **A TUTTI I LAVORATORI** (vedasi ALLEGATO I)

Informazione e formazione specifica:

Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

Informazione agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori:

Adeguate e specifiche informazioni devono essere fornite anche agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Obblighi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

Dal 4 ottobre 2022 sono state introdotte nuove regole per la formazione degli addetti antincendio nei luoghi di lavoro e cambiano anche i requisiti dei formatori per i corsi antincendio.

Il D.M. 2 Settembre 2021 risolve l'annosa questione della periodicità degli aggiornamenti per gli addetti, stabilendo che **l'aggiornamento è sempre quinquennale**.

Quanto alle modalità di erogazione della formazione essa deve essere erogata o in presenza o in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono. Non è, quindi, prevista la modalità e-learning.

Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

In realtà la scelta del corso di formazione per gli addetti antincendio non è più rigidamente correlata alla valutazione del rischio incendio. Infatti, da ottobre 2022, a prescindere dalla necessità o meno di aggiornare la valutazione del rischio incendio, il datore di lavoro dovrà individuare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, sia base che aggiornamento, sulla base dei criteri stabiliti nell'ALLEGATO 3 al D. M. 2 settembre 2021.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva degli obblighi formativi per gli addetti al servizio antincendio.

Classificazione dell'azienda D.M. 02.09.2021	Precedente qualificazione D.M. 10.03.1998	Durata Formazione		Durata aggiornamento quinquennale	
LIVELLO 3 CORSO TIP. 3-FOR	EX RISCHIO ALTO	16 HH	12 HH MODULO TEORICO	8 HH CORSO TIP. 3-AGG	5 HH MODULO TEORICO
			4 HH MODULO PRATICO		3 HH MODULO PRATICO
LIVELLO 2 CORSO TIP. 2-FOR	EX RISCHIO MEDIO	8 HH	5 HH MODULO TEORICO	5 HH CORSO TIP. 2-AGG	2 HH MODULO TEORICO
			3 HH MODULO PRATICO		3 HH MODULO PRATICO
LIVELLO 1 CORSO TIP. 1-FOR	EX RISCHIO BASSO	4 HH	2 HH MODULO TEORICO	2 HH CORSO TIP. 1-AGG	-
			2 HH MODULO PRATICO		2 HH MODULO PRATICO

Periodo transitorio

I corsi base di formazione per gli addetti al servizio antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10.03.1998 (ora abrogato) sono considerati validi se svolti entro il 04.04.2023.

La possibilità di effettuare i corsi di formazione antincendio secondo il "vecchio" D.M. 10.03.1998 fino al 04.04.2023 è limitata ai corsi "base" e non ai corsi di aggiornamento.

Regole per l'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio

Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento secondo il seguente schema:

Formazione effettuata da meno di 5 anni	➔	Corso di aggiornamento entro 5 anni dall'ultimo corso effettuato
Formazione effettuata da più di 5 anni e aggiornamento recente (meno di 5 anni)	➔	Corso di aggiornamento entro 5 anni dall'ultimo aggiornamento effettuato
Formazione effettuata da più di 5 anni e aggiornamento effettuato da più di 5 anni	➔	Corso di aggiornamento entro il 04.10.2023

La collocazione dell'azienda in uno dei tre livelli viene fatta in base ai seguenti criteri, stabiliti nell'ALLEGATO 3 al D. M. 2 settembre 2021:

3.2.2 Attività di livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m²;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo

continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

3.2.3 Attività di livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

3.2.4 Attività di livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Pertanto, la scelta del corso di formazione non è più correlata rigidamente alla valutazione del rischio incendio.

Da ottobre 2022, a prescindere dalla necessità o meno di aggiornare la valutazione del rischio incendio, tutte le aziende dovranno individuare, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 02.09.2021, la tipologia di formazione per gli addetti antincendio, sia base che di aggiornamento.

Sulla base dei nuovi criteri alcune aziende potrebbero passare dall'obbligo di far partecipare i propri addetti antincendio dal "vecchio" livello medio (D.M. 10 marzo 1998) ai corsi di livello 3 (D.M. 02.09.2021).

I **contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento** antincendio, stabiliti dall'ALLEGATO III del D. M. 2 settembre 2021, i contenuti sono i seguenti:

CORSO DI TIPO 1

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1 (DURATA 4 ORE, compresa verifica di apprendimento)

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Principi della combustione; - prodotti della combustione; - sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; - effetti dell'incendio sull'uomo; - divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali. 	1 ora
2	PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> - Principali misure di protezione antincendio; - evacuazione in caso di incendio; - chiamata dei soccorsi. 	1 ora
3	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; - <u>esercitazioni sull'uso degli estintori portatili</u>; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	2 ore
Durata totale			4 ore

Nota bene: Le prove pratiche dovranno includere prove di spegnimento con estintori anche per il livello 1 (mentre in precedenza nei corsi a rischio "basso" si poteva mostrare l'uso degli estintori per mezzo di supporti audiovisivi)

CORSO DI TIPO 2

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2 (DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento)

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	Principi sulla combustione e l'incendio: <ul style="list-style-type: none"> - le sostanze estinguenti; - il triangolo della combustione; - le principali cause di un incendio; - i rischi alle per le persone in caso di incendio; - i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. 	2 ore
2	STRATEGIA	Misure antincendio:	2 ore

	ANTINCENDIO (prima parte)	<ul style="list-style-type: none"> - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione, - esodo; - controllo dell'incendio; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumi e calore; - operatività antincendio; - sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 	
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.	1 ora
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti con erogazione di acqua; - presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	3 ore
Durata totale			8 ore

Nota bene: le prove pratiche per il livello 2 dovranno includere anche l'utilizzo di idranti con erogazione di acqua.

CORSO DI TIPO 3

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3 (DURATA 16 ORE, compresa verifica di apprendimento)

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI	<ul style="list-style-type: none"> - Principi sulla combustione; - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; - le sostanze estinguenti; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 	4 ore

2	STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte)	<ul style="list-style-type: none"> - Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni. Misure antincendio (prima parte): <ul style="list-style-type: none"> - reazione al fuoco; - resistenza al fuoco; - compartimentazione; - esodo; - rivelazione ed allarme; - controllo di fumo e calore. 	4 ore
3	STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte)	Misure antincendio (seconda parte): <ul style="list-style-type: none"> - controllo dell'incendio; - operatività antincendio; - gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza. - controlli e la manutenzione. Il piano di emergenza: <ul style="list-style-type: none"> - procedure di emergenza; - procedure di allarme; - procedure di evacuazione. 	4 ore
4	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi; - presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute); - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi. - presa visione del registro antincendio; - chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	4 ore
		Durata totale	16 ore

Nota bene: le prove pratiche per il livello 3 dovranno includere anche l'utilizzo di idranti con erogazione di acqua.

CORSO DI TIPO 1

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

(DURATA 2 ORE)

L'aggiornamento può essere costituito da sole esercitazioni pratiche con i contenuti di seguito elencati.

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili - presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza. 	2 ore
Durata totale			2 ore

CORSO DI TIPO 2

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

(DURATA 5 ORE, compresa verifica di apprendimento).

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	2 ore
2	ESERCITAZIONI PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sugli estintori portatili; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti. 	3 ore
Durata totale			5 ore

CORSO DI TIPO 3**CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ DI LIVELLO 3
(DURATA 8 ORE, compresa verifica di apprendimento).**

L'aggiornamento è costituito da una parte teorica (in aula) e da esercitazioni pratiche.

MODULI		ARGOMENTI	DURATA
1	PARTE TEORICA	I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano sia l'incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio.	5 ore
2	ESERCITAZIONI PRATICHE	- Presa visione del registro antincendio e delle misure di sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio; - esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza; - chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.	3 ore
Durata totale			8 ore

Per alcune attività (tutte le attività che rientrano nel livello 3 e alcune attività che rientrano nel livello 2) la formazione di base degli addetti antincendio deve essere integrata con una attestazione di idoneità tecnica rilasciata, previo superamento di un esame, dal Comando dei VVF.

Le attività che rientrano nel livello 2 i cui addetti antincendio necessitano dell'idoneità tecnica rilasciata dai VVF sono:

- depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- alberghi con oltre 100 posti letto;
- campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- uffici con oltre 500 persone presenti;
- locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m².

Preparazione all'emergenza (Esercitazioni antincendio)

Le esercitazioni antincendio sono obbligatorie nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza e cioè:

- nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'*elenco delle attività sottoposte alle visite e ai controlli di prevenzione incendi* (allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).

Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate con cadenza almeno annuale e i lavoratori devono parteciparvi. Ciò significa che alle esercitazioni antincendio non devono partecipare solo i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, ma anche gli altri lavoratori presenti sui luoghi di lavoro salvo i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro, che possono essere esclusi, a rotazione, dalle esercitazioni.

Le prove di evacuazione dovranno trovare riscontro in uno specifico verbale che documenti l'evidenza delle esercitazioni svolte.

Se nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

Come in passato, non viene stabilita una regola "matematica" per il calcolo degli addetti antincendio in quanto le situazioni che si possono riscontrare nella realtà tali e tante che il numero degli addetti antincendio non può che essere commisurato all'attuazione delle misure e procedure previste dal piano di emergenza, tenuto conto delle turnazioni e delle assenze ordinariamente prevedibili del personale.